



Bolzano, 09/05/2023

## **Mozione Suicidio medicalmente assistito**

I Giudici della Corte Costituzionale hanno individuato una circoscritta area in cui l'incriminazione per aiuto al suicidio ex art. 580 c.p. non è conforme a Costituzione.

Si tratta dei casi nei quali l'aiuto è fornito ad una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale (quali, ad esempio, l'idratazione e l'alimentazione artificiale) e sia affetta da una patologia irreversibile, fonte di intollerabili sofferenze fisiche o psicologiche, ma che resta pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli.

In base alla legge sulle Disposizioni Anticipate di Trattamento (legge 22 dicembre 2017, n. 219 sulle DAT), il paziente in tali condizioni può già decidere di lasciarsi morire chiedendo l'interruzione dei trattamenti di sostegno vitale e la sottoposizione a sedazione profonda continua, che lo pone in stato di incoscienza fino al momento della morte.

Decisione che il medico è tenuto a rispettare.

La legge, invece, non consente al medico di mettere a disposizione del paziente trattamenti atti a determinarne la morte.

Il paziente è così costretto, per congedarsi dalla vita, a subire un processo più lento e più carico di sofferenze per le persone che gli sono care.

Ciò finisce per limitare irragionevolmente la libertà di autodeterminazione del malato nella scelta dei trattamenti, compresi quelli finalizzati a liberarlo dalle sofferenze, in contrasto con gli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione.

Alla luce di quanto descritto, **la Corte ha ritenuto di dover porre rimedio alla discriminazione riscontrata.**

Nella specie, un preciso «punto di riferimento», utilizzabile a questo fine, è stato individuato nella disciplina della legge sulle DAT relativa alla rinuncia ai trattamenti sanitari necessari alla sopravvivenza del paziente e alla garanzia dell'erogazione di una appropriata terapia del dolore e di cure palliative (articoli 1 e 2 della legge n. 219 del 2017).



Inoltre, i giudici costituzionali hanno ritenuto che la verifica delle condizioni che rendono legittimo l'aiuto al suicidio e delle relative modalità di esecuzione debba restare affidata, in attesa dell'intervento legislativo, a strutture pubbliche del Servizio Sanitario Nazionale. Ciò in linea con quanto già stabilito in precedenti pronunce, relative a situazioni analoghe.

La sentenza, dunque, individua determinate condizioni di accesso alla morte medicalmente assistita nonché un percorso di verifica, attraverso il Servizio Sanitario Nazionale, di queste condizioni e delle modalità per assumere un farmaco efficace ad assicurare la morte più rapida, indolore e dignitosa possibile.

Nell'ambito delle competenze delle Regioni e di conseguenza della Provincia Autonoma di Bolzano, è necessario definire i ruoli, i tempi e le procedure delineate dalla Corte Costituzionale attraverso una sentenza immediatamente esecutiva, ferma restando l'esigenza di una legge nazionale che abbatta le discriminazioni tra malati oggi in atto.

Se dunque è di competenza statale la determinazione delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, e dunque l'individuazione dei diritti come quello ad accedere alla verifica delle condizioni per il suicidio assistito sancito dalla Corte Costituzionale a livello nazionale, le Regioni e la Provincia Autonoma di Bolzano hanno la competenza concorrente a tutelare la salute dei cittadini e dunque, sulla base dei livelli minimi individuati sul piano nazionale, possono intervenire, anche in una logica di "cedevolezza invertita", a disciplinare procedure e tempi di applicazione dei diritti già individuati. Invero, proprio i tempi e le procedure rappresentano elementi fondamentali affinché il diritto sancito a livello nazionale sia efficacemente fruibile, accedendo, tale diritto, a condizioni di malattia, sofferenza ed estrema urgenza.

La stessa Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea riconosce, all'art. 41, il diritto per ogni persona a che le questioni che la riguardano siano trattate entro un termine ragionevole dalle istituzioni.

Le storie di alcune persone malate che, all'indomani della sentenza della Corte costituzionale, si sono rivolte all'Associazione Coscioni per poter affermare la loro libertà di autodeterminazione nella scelta delle terapie, incluse quelle finalizzate a liberarle dalle sofferenze, libertà scaturenti dagli artt. 2, 13 e 32 della Costituzione, sono state fondamentali per individuare le maggiori criticità e i passaggi sui quali una legge nazionale ha il dovere di intervenire, ma sono altrettanto fondamentali per definire i tempi e le procedure già individuate dalla sentenza costituzionale, che consentono alle Regioni e alla Provincia Autonoma di Bolzano di abbattere gli ostacoli procedurali e chiarire i ruoli per l'accesso al suicidio medicalmente assistito.

Proprio al fine di arginare tali ostruzionismi, ritardi e difficoltà che si aggiungono alle sofferenze di chi chiede di accedere alla morte medicalmente assistita, si rende necessario chiarire gli aspetti procedurali dettati dalla Corte Costituzionale, sia per le persone malate che per le strutture sanitarie che devono fornire risposte e assistenza.

**Gruppo consiliare Partito Democratico - Liste civiche / Demokratische Partei – Bürgerlisten**

Piazza Silvius Magnago, 6 - 39100 Bolzano

Email: [partito democratico@consiglio-bz.org](mailto:partito democratico@consiglio-bz.org) - Tel: 0471 946 401



Il Governo aveva dato 60 giorni di tempo alle Regioni (scaduti il 10 gennaio 2022) affinché queste individuassero uno o più comitati etici con figure adeguate ai quali le strutture sanitarie possano rivolgersi per i percorsi di suicidio medicalmente assistito.

**In merito a ciò, il Consiglio provinciale impegna la Giunta a:**

- A. Dare seguito concreto alla lettera inviata dal Ministro della Salute Roberto Speranza in data 20 giugno 2022 a tutti i Presidenti di Regione in cui precisa che “le strutture del SSN sono chiamate a dare attuazione in tutti i suoi punti alla sentenza della Corte Costituzionale”. Lettera che chiarisce anche che “è da garantire che siano a carico del SSN le spese mediche necessarie per consentire al termine della procedura di verifica affidata alle strutture del SSN, il ricorso al suicidio medicalmente assistito ai soggetti che versano in situazioni caratterizzate da patologie irreversibili e sofferenze intollerabili.”
- B. Potendo le Regioni e la Provincia Autonoma di Bolzano determinare l'inserimento nei LEA della prestazione lecita, provvedere in tal senso, in quanto secondo il Ministero della Salute, “è evidente che i costi del suicidio medicalmente assistito non possano ricadere sul paziente che seguendo l'iter indicato dalla Corte Costituzionale, si sia rivolto al SSN”.
- C. Individuare quali strutture sanitarie siano da identificare per dare attuazione alla procedura
- D. Attivarsi per il chiarimento delle procedure di selezione e individuazione della commissione etica che dovrà dare il parere e del quale dovrà fare necessariamente parte un medico palliativista che valuti se sia stato fatto tutto il possibile per alleviare la sofferenza.

Consigliere provinciale PD con Le Civiche  
Sandro Repetto